

ASSOCIAZIONE
"C.D.S. PRESENZA DONNA"

S T A T U T O

Art. 1

Denominazione-Sede-Durata

E' costituita l'Associazione Centro Documentazione e Studi "Presenza Donna", che, nel seguito, verrà denominata con la sigla "C.D.S. Presenza Donna", promossa dalla Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria.

L'Associazione "C.D.S. Presenza Donna" ha sede in Contrà S. Francesco Vecchio n.20, a Vicenza.

La sua durata è fissata fino al 30 ottobre 2029 (duemilaventinove).

La proroga sarà determinata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5.2.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione "C.D.S. Presenza Donna" non ha finalità di lucro.

Essa, nell'ambito della visione cristiana della vita e della persona, secondo la tradizione orsolina, si pone a servizio della promozione e della formazione umana e cristiana della donna, affinché essa possa partecipare pienamente, con i doni e le attitudini di cui è portatrice, alla missione della Chiesa e alla costruzione della società civile.

2.1. Sono, di conseguenza, sue specifiche finalità:

- a) raccogliere documentazione inerente al tema "donna" e alla condizione femminile;
- b) conservare e valorizzare il patrimonio culturale costituito dal Fondo "Elisa Salerno" di cui la Congregazione è titolare;

- c) stabilire collegamenti e cooperare con organismi e movimenti che operano per la promozione della donna nei diversi ambiti sociali e nelle aggregazioni di ispirazione cristiana;
- d) offrire il materiale raccolto a quanti intendono valorizzarlo a fini di studio o di iniziative per la sensibilizzazione sociale ed ecclesiale circa la promozione della donna e la sua formazione;
- e) approfondire lo studio dei problemi riguardanti la promozione della donna nelle fasi della vita giovanile ed adulta, nella ricerca di uno stile veramente umano di rapporti con l'uomo, la natura e il territorio;
- f) stimolare la partecipazione femminile ai compiti pubblici e alla vita della comunità cristiana, in armonia con la vita di coppia e di famiglia, nell'impegno per la giustizia, la pace, la solidarietà, l'accoglienza e il rispetto di ogni forma di vita.

2.2 Per conseguire le suddette finalità l'Associazione promuove e attua:

- a) attività di informazione e di consulenza;
- b) servizio di documentazione e biblioteca;
- c) itinerari formativi guidati per gruppi di donne adulte, giovani, coppie di sposi e famiglie;
- d) sussidi per la riflessione e strumenti metodologici;
- e) nuclei di aggregazione per la comunicazione di esperienze e l'aiuto scambievole;
- f) iniziative culturali quali, fra l'altro, convegni, conferenze, tavole rotonde, cineforum, mostre, recital, anche in collaborazione con altri organismi socio-culturali ed ecclesiali;
- g) pubblicazioni inerenti il Fondo "Elisa Salerno" e altro materiale prodotto nell'ambito delle iniziative dell'Associazione.

Art. 3

Partecipanti

1. Fanno parte dell'Associazione:

- a) i soci onorari;
- b) i soci ordinari.

2. I soci onorari sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che vengono nominati successivamente dal Consiglio Direttivo per aver contribuito in maniera significativa all'attività dell'Associazione.

Sono soci ordinari:

- a) persone singole che intendono collaborare al conseguimento delle finalità indicate all'art. 2;
- b) enti e organismi associativi che, per la omogeneità dei propri obiettivi con le finalità dell'Associazione, intendono contribuire al raggiungimento delle finalità stesse.

3. I soci ordinari, per acquistare la qualifica di socio, devono farne richiesta scritta all'Associazione ed essere in regola con il pagamento delle quote associative eventualmente prestabilite.

4. L'ammissione obbliga l'associato all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali, onde siano garantiti il rispetto e la realizzazione delle finalità associative.

5. La qualifica di socio onorario si acquisisce al momento della nomina; la qualifica di socio ordinario si acquisisce dal momento in cui la domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

6. Il socio può recedere, in qualsiasi momento, dall'Associazione, inviando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde inoltre per esclusione. Questa è decisa, con giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, dopo aver interpellato il socio interessato o chi lo rappresenta, quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, specie per quanto concerne il rispetto delle finalità dell'Associazione stessa.

La qualifica di socio ordinario si perde anche per morosità.

Art. 4

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Revisore dei conti.

2. I soci ordinari ed onorari sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 5

Assemblea dei soci

L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti i soci onorari nonché da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento dell'eventuale quota annua di iscrizione. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; non potrà essere ammessa più di una delega per ciascun socio.

Gli enti ed organismi associativi soci saranno rappresentati in assemblea da chi ne ha la responsabilità o da persona appositamente delegata.

1. Spetta all'Assemblea in via ordinaria:

- a) La nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, dei componenti il Comitato Scientifico e del Revisore dei conti;
- b) La ratifica della nomina del Direttore;
- c) L'approvazione, entro il mese di ottobre, del bilancio preventivo ed, entro il mese di marzo del conto consuntivo, nonché dei programmi generali di attività;
- d) L'approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, di eventuali regolamenti interni per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi;
- e) Delibera, altresì su quant'altro le è demandato per legge o per Statuto.

2. Spetta all'Assemblea riunita in seduta straordinaria deliberare circa le modifiche allo Statuto, circa la proroga, di cui all'art. 1, e lo scioglimento dell'Assemblea.

Art. 6

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce normalmente due volte all'anno, ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o su richiesta motivata presentata per iscritto da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione, per raccomandata postale.

In caso di urgenza sarà sufficiente un preavviso di 48 ore; la convocazione, in tal caso, sarà fatta mediante telegramma.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione - che può aver luogo anche nel medesimo giorno fissato per la prima - qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Nell'avviso di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno. Normalmente l'ordine del giorno viene fissato dal Consiglio Direttivo. I soci hanno tuttavia facoltà di aggiungere oggetti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria purché ne facciano domanda sottoscritta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

2. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo con avviso scritto, da inviarsi per raccomandata postale almeno quindici giorni prima della

data fissata per la convocazione ovvero su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
Qualora l'Assemblea straordinaria sia convocata su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci, l'ordine del giorno sarà quello risultante dalla richiesta di convocazione.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in mancanza del Presidente, l'Assemblea elegge il proprio presidente. Il verbale della seduta dell'Assemblea ordinaria viene redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, da un segretario nominato dal Presidente. Il verbale della seduta dell'Assemblea straordinaria viene redatto da un notaio incaricato dal Presidente dell'Associazione. Spetta al Presidente dell'Associazione constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

4. Ciascun socio ha diritto ad un voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per le deliberazioni concernenti gli argomenti posti in votazione in Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

5. L'Assemblea straordinaria per modificare lo Statuto e per deliberare la proroga e/o lo scioglimento dell'Associazione abbisogna del voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci onorari e di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci ordinari.

Art. 7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di 7 membri, di cui uno di diritto, nominato dalla Congregazione delle Suore Orsoline SCM, e 6 nominati dall'Assemblea ordinaria.

1. I membri del Consiglio Direttivo saranno eletti in modo da garantire una rappresentanza paritetica delle due categorie di soci; pertanto tre membri del Consiglio Direttivo dovranno appartenere alla categoria dei soci ordinari e tre a quella dei soci onorari. Ciascun socio potrà quindi esprimere un massimo di tre preferenze appartenenti alla categoria dei soci onorari ed un massimo di tre preferenze per i candidati appartenenti alla categoria dei soci ordinari. Risulteranno eletti i tre candidati che avranno ottenuto più voti nella categoria dei soci onorari e i tre che avranno ricevuti più voti in quella di soci ordinari indipendentemente dalla quantità di voti ricevuti nel contesto generale.

2. In sede di costituzione i soci fondatori provvederanno alla nomina di un Consiglio Direttivo pro tempore formato da un Presidente, un Tesoriere ed un Segretario che resterà in carica fino alla prima Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza semplice, il Direttore del Centro, il Segretario e il Tesoriere.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo ha durata triennale. I membri del Consiglio provvederanno a cooptare i sostituti in caso di decesso, dimissioni o decadenza, scegliendoli fra tutti i soci, con la più ampia discrezionalità, nel rispetto delle qualifiche.

I consiglieri cooptati resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che ha provveduto alla loro cooptazione.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo hanno luogo almeno ogni quadrimestre, nonché ogni

qualvolta siano ritenute necessarie dal Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno due componenti il Consiglio stesso.

Esso sarà convocato dal Presidente mediante avviso recante l'indicazione degli argomenti da trattare.

6. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che non siano riservati all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.

Spetta, in particolare, al Consiglio Direttivo:

- a) provvedere alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) provvedere, in generale, a quanto necessario per la realizzazione dei programmi dell'Associazione;
- c) provvedere alla stesura delle norme regolamentari per il funzionamento delle attività;
- d) nominare nuovi soci onorari;
- e) accogliere e valutare le domande di iscrizione dei soci ordinari;
- f) predisporre il bilancio preventivo con il programma annuale di attività ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) deliberare le eventuali quote sociali di iscrizione;
- h) nominare commissioni di lavoro e consulenti al fine di perseguire gli scopi sociali. Per ciascuna commissione il Consiglio determinerà finalità e ruoli.

Art. 8

Cariche sociali

1. Presidente

Sono compiti del Presidente dell'Associazione:

- a) rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- b) convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, e firmarne i verbali unitamente al Segretario;
- c) curare l'esecuzione dei provvedimenti degli organi deliberanti;
- d) firmare i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
- e) delegare uno dei membri del Consiglio per incarichi speciali, o a rappresentare l'Associazione in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di urgenza il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone al Consiglio stesso nella prima riunione al fine di ottenerne la ratifica.

2. Direttore

Il Direttore gestisce ed organizza le attività culturali dell'Associazione, sovrintendendo all'accesso e all'utilizzo dei materiali culturali, a norma di regolamento.

3. Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio, dell'Assemblea e del Comitato Scientifico ed è responsabile della tenuta degli atti dell'Associazione.

4. Tesoriere

Il Tesoriere provvede all'amministrazione del Patrimonio dell'Associazione, tiene i libri contabili e risponde della cassa dell'Associazione.

5. Le cariche sociali non sono retribuite ma è ammesso il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

Art. 9

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo di consulenza, composto di studiosi e docenti nelle materie di cui all'articolo 2. Spetta all'Assemblea nominarne i componenti. Al Consiglio Direttivo spetta determinarne il numero.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per avanzare proposte sui programmi culturali e fornire pareri su ogni iniziativa sulla quale l'Associazione ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10

Revisore dei conti

Il Revisore dei conti provvede al riscontro della gestione, effettua le verifiche della cassa e dei valori di pertinenza dell'Associazione, esamina i bilanci e redige in merito le relazioni per l'Assemblea.

Art. 11

Durata delle cariche sociali

Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo, di Direttore, di componente del Comitato Scientifico, di Revisore dei conti hanno durata triennale, a decorrere dalla nomina.

Art. 12

Libri dell'Associazione

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, quelli delle riunioni assembleari e del Comitato Scientifico dovranno essere riportati su distinti libri vidimati ai sensi di legge a cura del Segretario dell'Associazione, il quale sarà tenuto a riportare sul libro delle Assemblee anche i verbali delle eventuali Assemblee straordinarie.

Art. 13

Patrimonio Sociale

- a) Il Patrimonio Sociale è costituito da eventuali proventi delle quote associative, da contributi, elargizioni, lasciti e donazioni da parte di associati e da terzi. Il Patrimonio Sociale è comunque costituito da tutti i beni mobili ed immobili di cui l'Associazione diventi proprietaria.
- b) Non fanno parte del Patrimonio Sociale i beni mobili o immobili messi eventualmente a disposizione dell'Associazione da parte di terzi, a titolo di Comodato.

Art. 14
Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato in seduta straordinaria, dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento il Patrimonio dell'Associazione verrà destinato a finalità di utilità in armonia con gli obiettivi dell'Associazione, secondo quanto delibererà l'Assemblea.

Art 15
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile riguardanti le Associazioni non riconosciute.